

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2007 (n. 2513), del disegno di legge finanziaria 2004 (n. 2512) e del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (n. 2518):

DISCUSSIONE GENERALE CONGIUNTA

Resoconto stenografico

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– AZZOLLINI (FI).....Pag. 8, 24

* TAROLLI (UDC), relatore sul disegno di legge n. 2518..... 8

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Liberta` e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 1 e 2) e 2512 e del disegno di legge n. 2518, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Prego il senatore Tarolli di riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 2518.

TAROLLI, *relatore sul disegno di legge n. 2518*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che abbiamo davanti è come reagire, in un contesto di bassa crescita persistente e generalizzata, al compito di rispettare il Patto di stabilità contenendo la spesa pubblica senza far venir meno gli strumenti che presiedono allo sviluppo (investimenti – consumi – formazione e ricerca) in modo da dare fiducia ai mercati.

In questo inizio di autunno le prospettive di crescita americane sono chiaramente buone soprattutto se raffrontate a quelle europee.

Nel secondo trimestre il PIL Usa è già aumentato più del 3 per cento su base annua (a fronte dello 0,2 tendenziale della zona Euro) e nel terzo trimestre, appena terminato, le stime preliminari indicano un tasso Usa superiore al 5 per cento su base annua, mentre nell'area Euro le previsioni per il periodo luglio-settembre si attestano su una forchetta compresa tra lo 0 e lo 0,4 per cento per poi accelerare allo 0,2 e 0,6 per cento nel quarto trimestre. Complessivamente l'area Euro nella media del 2003 mo-

strerebbe un tasso di sviluppo di circa lo 0,4 per cento rispetto all'anno 2002, mentre negli Stati Uniti la crescita toccherebbe quasi il 3 per cento.

Poiché sia in Usa che in Europa, l'anno in corso finirebbe meglio di come è cominciato, si potrebbe prevedere un effetto di «trascinamento» positivo nel 2004 su entrambi i sistemi Paese cui si aggiungerebbero l'anno prossimo prospettive migliori per la dinamica della domanda interna in entrambe le zone e per la crescita del commercio mondiale, favorito dalla debolezza del dollaro.

Senza dubbio dunque, la ripresa americana è cominciata prima di quella europea (come del resto era cominciata prima anche la crisi). L'illusione che era affiorata nel 2000-2001, che l'Europa avrebbe potuto diventare la locomotiva dello sviluppo, si è crudamente smaterializzata. Tale ripresa è testimoniata da una serie di indicatori che via via assumono maggiore robustezza e coerenza: dall'indice di fiducia delle imprese e in particolare dei responsabili degli acquisti; dal recupero, sia pur lento, dell'andamento della produzione industriale e da ultimo perfino dai dati del mercato del lavoro che manifesta un declino della domanda dei sussidi per i senza lavoro. Questi dati sono accompagnati da un dato negativo, l'aumento del *deficit* di bilancio, a cui si è ricorso per finanziare la crescita, gli investimenti e le politiche di sgravi fiscali; ma questo aspetto è attutito dal fatto che gli Usa hanno beneficiato in un passato recente di un forte avanzo di bilancio.

Al contrario l'Europa non è stata capace di concretare politiche né originali né di contrasto. La leva monetaria, unica per tutti i Paesi dell'area Euro, e non poteva essere diversamente perché il mercato monetario e creditizio è unico, non ha provocato contraccolpi positivi. La leva fiscale è stata meno espansiva a causa del Patto di stabilità. Il mercato del lavoro non ha esplicitato tutte le sue potenzialità causa il suo impianto fortemente rigido. La propensione alla innovazione tecnologica è stata di gran lunga inferiore rispetto ai competitori americani.

È evidente che l'esperienza maturata in questi anni richiede un raccordo fra i grandi Paesi europei e una serie di politiche economiche coordinate che prevedano sia riforme strutturali, sia politiche comuni.

Ci troviamo pertanto in un contesto radicalmente diverso rispetto ai tempi in cui avevamo stabilito un patto con gli italiani; perciò è evidente che è non solo realismo politico, ma è anche segno di maturità e di responsabilità ridefinire gli obiettivi e gli impegni che questa maggioranza aveva contratto.

La sfida che abbiamo davanti non è materia riservata alla sola maggioranza, dovrebbe essere questione che interessa anche l'opposizione, le forze sociali e il Paese nel suo insieme.

Ci troviamo davanti a due dati per certi versi nuovi e comunque molto importanti e significativi. Si cresce poco, nonostante le politiche attivate dal centro-destra (se non avessimo messo in atto tutta quella serie di misure, chissà ora quale sarebbe la situazione); ma è da un decennio che si cresce poco. Secondo dato: si perde in competitività rispetto agli altri Paesi.

Queste due condizioni messe insieme ci dicono che il problema non è quindi di poco conto e le ragioni non possono essere individuate in una singola causa. Le ragioni di questi due fattori vanno ricercate nelle grandi scelte che hanno caratterizzato la vita politica ed economica dell'ultimo decennio.

È allora necessario fare il punto, fare una grande operazione di chiarezza ed avere un approccio comune alla questione, perché è sbagliato che da parte degli industriali si cerchi di attribuire responsabilità al contesto internazionale, che da parte delle imprese si cerchi di attribuire responsabilità agli istituti di credito, che da parte di altri si colpevolizzi il sindacato, che da parte dell'opposizione si dia la colpa alla maggioranza e da parte della maggioranza si dia la colpa all'opposizione.

Andando avanti di questo passo faremo un cattivo servizio al Paese, perché gli italiani devono sapere, indipendentemente dalle diverse opzioni e culture che maggioranza e opposizione mettono in campo rispetto alle grandi scelte, in quale situazione il Paese si trova. Non abbiamo allora bisogno di fare una politica del rimpallo, ma di avere una lettura della realtà improntata alla verità. Solo attraverso una grande operazione di verità potremo concordare, ognuno per il proprio ruolo, quali sono i rimedi di cui ha bisogno il nostro Paese.

A tal fine mi permetto di ricordare quanto segue.

Il nostro è un grande Paese, un Paese che sta sulla scena internazionale, che ha un peso economico e finanziario di notevole importanza, ma è un Paese in difficoltà. Abbiamo un Paese ingolfato, metaforicamente. Dobbiamo allora capire quale sia la ragione di questo ingolfamento e dobbiamo fare questa operazione verità, perché altrimenti non riusciamo ad avere e a trasmettere nemmeno la consapevolezza della situazione in cui ci si trova.

Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato qui in Senato la classe dirigente di questo Paese, i membri delle istituzioni economiche, finanziarie e sociali più rappresentative, e, dobbiamo dirlo con un pizzico di amarezza (almeno per quello che mi compete), abbiamo in non pochi casi colto un senso di responsabilità carente, che non aiuta nemmeno il Governo a trovare rimedi alle questioni che interessano il Paese.

Diciamolo allora: cerchiamo di fare qualche analisi più approfondita rispetto alle questioni che in questo ultimo decennio non si sono risolte oppure si sono andate aggravando. In primo luogo, dopo Tangentopoli gli investimenti nelle grandi opere, uno dei capisaldi su cui dovrebbe poggiare lo sviluppo, sono passati dal 3,5 al 2 per cento, con una diminuzione di un punto e mezzo nell'anno. Sono 15 miliardi di euro all'anno, che in dieci anni diventano 150 miliardi di euro, cioè 300.000 miliardi di lire che mancano alle infrastrutture.

Il debito pubblico, che è doppio rispetto agli altri grandi Paesi nostri competitori nell'area dell'euro, è stato creato per oltre il 40 per cento dalla gestione previdenziale. È un tema questo che dà fastidio, ma dobbiamo fare un'operazione di verità rispetto al Paese. Il debito pubblico che grava sulle nostre spalle e su quelle dei giovani per il 40 per cento è stato creato

dal sistema previdenziale; se aggiungiamo le pensioni sociali, tale percentuale sale al 50 per cento.

Inoltre, in questi dodici anni abbiamo registrato un aumento della pressione fiscale di sei punti. Sei punti di PIL sono una cifra incredibile: circa 70 miliardi di euro.

È evidente che un Paese questi pesi non li può sopportare o interiorizzare con facilità.

Il sistema previdenziale attuale, quello che eroga le pensioni, è oneroso. Giova ricordarlo per consapevolezza, perché sia tutto chiaro, che il 30 per cento dell'onere previdenziale grava sulla fiscalità generale: lo pagano i lavoratori e questo non è un dato virtuoso.

Noi abbiamo un tasso di povertà elevatissimo, nonostante nel 2002, a seguito delle politiche operate dal centro-destra, siano calati di 688.000 unità i cittadini che sono sotto la soglia di povertà e siano aumentati di 315.000 unità gli occupati; rispetto a questi dati favorevoli e positivi, la povertà continua ad interessare 7 milioni e oltre di cittadini.

Il calo del numero delle grandi industrie è rilevante. Abbiamo perso la grande chimica, la Montedison, abbiamo perso l'Olivetti, la Falck, è stata ridimensionata la Pirelli e oggi è in grave difficoltà la FIAT. Queste grandi imprese avevano un compito fondamentale, non solo in termini occupazionali: erano imprese che ci davano capacità di penetrazione sul mercato estero e quindi aumentavano il tasso di competitività con gli altri Paesi. Oggi queste imprese non ci sono più e quindi c'è bisogno di un'azione di recupero del ruolo della grande impresa nel nostro Paese; e questo è un obiettivo molto pesante.

La pubblica amministrazione poi, nonostante le leggi approvate in questi anni, non ha ancora raggiunto un grado di efficienza pari a quello di altri Paesi nel mondo.

Per l'istruzione, ritenuta un elemento essenziale perché crea innovazione e ricerca, perché crea formazione, rispetto al 1990, anno in cui è stato stanziato il 4,9 per cento del PIL, cioè a distanza di 13 anni, abbiamo il medesimo stanziamento. Non è stata stanziata rispetto al PIL una lira in più rispetto a 13 anni fa mentre gli altri Paesi hanno accresciuto il loro stanziamento. Noi peraltro abbiamo contratto spese di interessi sul debito per oltre 4 punti.

Di contro, a fronte di questi dati, si parla di necessità di investimenti poderosi, ci si chiede di incentivare i consumi, di fare investimenti nella ricerca.

Voi capite che ci troviamo di fronte a due richieste difficili da comporre: da una parte la necessità di imboccare una strada del risanamento, del rigore, delle riforme, del rispetto degli accordi internazionali e, dall'altra, invece, la necessità di trovare le risorse necessarie, di liberare dal bilancio risorse per investimenti e ricerca.

Dentro questo quadro si colloca l'attuale manovra finanziaria.

Se si vuole un Paese più competitivo, occorre proseguire sulla strada del risanamento, del rispetto del Patto di stabilità, mediante riforme strutturali, in grado di abbassare il debito pubblico, di portare l'avanzo prima-

rio ad un indice più virtuoso e di attivare una serie di politiche che aiutino le nostre aziende.

Esistono alcuni vincoli che minano la capacità dell'innovazione tecnologica del nostro sistema produttivo. Ne sono la dimostrazione: la bassa incidenza della spesa in ricerca rispetto al PIL; la ridotta propensione alla ricerca finanziata dalle imprese private (forse perché anche troppo polverizzate); una bassa incidenza dei brevetti italiani sul totale e un basso tasso di investimento in forme di cooperative, che in altri paesi (Irlanda, Danimarca, Finlandia e Svezia) si dimostrano essere quelli con maggiore impatto di produttività.

Il nodo sul quale noi siamo chiamati a lavorare quindi è, da una parte, favorire la ricerca e, dall'altra, lavorare fortemente perché si crei un migliore e più fruttuoso raccordo tra i sistemi della ricerca e il sistema delle imprese, ossia tra il mondo che genera ed alimenta l'innovazione scientifica e tecnologica e il mondo che valorizza economicamente l'innovazione.

La competitività dipende da tanti fattori, noi partiamo dalla necessità di migliorarla consentendo alle nostre imprese di esportare di più, di riconquistare quote di mercato.

Vogliamo, per esemplificare, fare alcune osservazioni circa la necessità di: eliminare il *dumping* ambientale evitando la sovraregolamentazione che l'Unione Europea ha messo in capo alle imprese; eliminare il *dumping* sociale eliminando lo sfruttamento minorile e affermando i diritti sindacali; una più convinta protezione del marchio, del certificato di origine e del brevetto europeo; investire nel miglioramento della capacità di conoscenza e di innovazione, nel potenziare la ricerca e la creazione di nuovi prodotti; continuare sulla strada della riforma della scuola e dell'università; favorire e sostenere la crescita della qualità dei prodotti.

La questione previdenziale non se l'è inventata né questo Governo né questa maggioranza.

Noi sappiamo che questa voce grava per il 14 per cento del PIL: l'indice più alto in Europa, dove i grandi Paesi nostri competitori si sono impegnati in rigorose politiche di riforme. Il sistema previdenziale che abbiamo ereditato si è affermato in un contesto dove a due lavoratori corrispondeva un pensionato e dove il tasso di crescita era superiore al 3 per cento.

Un contesto che non esiste più.

Rispetto ad un sistema che è entrato in crisi ci sono tre soluzioni: o lavorare più a lungo o ridurre la pensione annua o aumentare i contributi. La proposta del Governo è improntata alla prudenza e alla moderazione per cui i toni di crociata ci sembrano francamente fuori luogo.

Una riforma previdenziale farebbe bene al sistema perché riconfermerebbe la linea di rigore nella gestione dei conti pubblici; farebbe lavorare più a lungo le persone che continuano a lavorare; farebbe lavorare più a lungo e quindi inciderebbe sui consumi; farebbe bene all'intera finanza pubblica.

A fronte dei grandi problemi con cui la nazione si deve misurare, non sempre è riscontrabile, come già ricordato, altrettanta consapevolezza, almeno da parte di tanta classe dirigente di questo Paese.

La stessa Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che ha protestato per il mancato coinvolgimento, si è limitata a presentare l'elenco della spesa.

È stato richiesto il federalismo fiscale. Su questo aspetto voglio ricordare che già la piena attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione potrebbe comportare – in base alle stime ISAE – un decentramento di spesa pari a 216 miliardi di euro, rispetto ai 540 miliardi di euro dell'intera pubblica amministrazione, quasi il 40 per cento del totale.

La percentuale delle entrate tributarie delle autonomie locali, rapportate al totale di quella della pubblica amministrazione, passerebbe dal 20 al 50 per cento.

Si tratta di dimensioni finanziarie notevoli che necessitano di un processo graduale di adattamento e di una ponderazione delle conseguenze economiche implicate. Intanto, sarebbe opportuno, da parte delle Regioni, porre ogni sforzo per migliorare la situazione esistente in termini efficienza dei servizi, di efficacia dei costi e di qualità servizi.

Dobbiamo avere fiducia in questo Paese. Dobbiamo coinvolgerlo nelle grandi scelte. Dobbiamo rafforzare dialogo sociale perché la «coesione sociale» è un punto di forza nella competizione internazionale. Ma vale la pena ricordare che la sovranità delle scelte sta in questa sede. È nel Parlamento che risiede la sovranità popolare; è il Parlamento e il Governo che ad un tempo devono fornire gli indirizzi ed essere capaci di coinvolgere i corpi intermedi.

C'è una grande massa finanziaria libera, sottoutilizzata. I mercati azionari in tanta parte sono sottostimati perché abbiamo avuto un periodo di instabilità, di sfiducia.

Dobbiamo ricreare un clima di fiducia, e questo è un compito che deve vedere responsabilizzati sia la maggioranza che l'opposizione.

Alla classe politica spetta il compito di creare un clima di stabilità, di credibilità e di autentica volontà di procedere alle riforme. Sulla scorta di questi comportamenti l'economia non potrà che risentirne.

Dobbiamo allargare il mercato; dobbiamo favorire il crescere dei Paesi in via di sviluppo perché è lì che potremmo far arrivare nuova tecnologia e i nostri prodotti.

Investire nella cooperazione internazionale non è un atto di assistenza, ma un'operazione strategica e di lungimiranza politica.

La manovra di bilancio proposta dal Governo per il 2004 si compone del disegno di legge finanziaria e del decreto-legge n. 269, in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici; essa contiene misure correttive quantificate in circa 16 miliardi di euro; dispone altresì interventi per il sostegno dell'economia per circa 5 miliardi di euro. Si tratta di circa 14,3 miliardi in termini di misure che incrementano le entrate: in particolare, il cosiddetto condono edilizio (3.165 milioni per il 2003), dismissioni immobiliari (5 miliardi nel 2003 e 1 miliardo per cia-

scuno degli anni 2004 e 2005), contributi sociali dei soggetti che prestano collaborazione coordinata e continuativa. Essendo poi prevista una serie di agevolazioni di carattere transitorio, per 2,2 miliardi di euro, le maggiori entrate nette ammontano a 12,1 miliardi di euro.

Il tasso di crescita del PIL atteso per il 2003 risulta pari allo 0,5 per cento, mentre nel 2004 esso dovrebbe raggiungere l'1,9 per cento.

Il tasso dell'inflazione è stimato intorno al 2,6 per cento per il 2003, mentre per il 2004 dovrebbe attestarsi intorno al 2 per cento.

Il DPEF per il 2004-2007 stimava l'indebitamento del 2003 nella misura del 2,3 per cento del PIL, mentre la stima attuale, contenuta nella Relazione previsionale e programmatica, è del 2,5 per cento. L'indebitamento strutturale è previsto ridursi dal 2,2 per cento del 2002 all'1,9 per cento nel 2003. Le misure contenute nella manovra di bilancio per il 2004, al netto degli interventi a favore dello sviluppo, mirano a realizzare, nel 2004, un rapporto *deficit*/PIL pari al 2,2 per cento.

Per quanto riguarda le spese, sono previsti aumenti per 2,8 miliardi (in particolare, per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici e per agevolazioni per gli autotrasportatori), a fronte di interventi di riduzione nell'ordine di 1,7 miliardi (derivante da misure riguardanti il pubblico impiego e dalla trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti e della SACE), con un risultato di maggiori spese nette per 1,1 miliardi di euro.

L'articolato del disegno di legge n. 2518 contiene disposizioni che rappresentano una parte sostanziale della manovra di bilancio per il 2004.

Un primo settore di intervento è quello finalizzato ad incentivare la ricerca, l'innovazione e la tecnologia.

In particolare, l'articolo 1 prevede per i soggetti in attività, l'esclusione per due anni dall'imposizione sul reddito d'impresa del 10 per cento dei costi di ricerca e sviluppo e degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali per la realizzazione di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative, ai quali si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza di tali costi rispetto alla media di quelli sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti. Sono altresì escluse dall'imposizione le spese sostenute per l'esposizione di prodotti in fiere all'estero, quelle sostenute per *stage* aziendali destinati a studenti e per la quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'articolo 2 destina il venti per cento delle risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, ad ulteriori finanziamenti per le stesse finalità.

Inoltre, per limitare l'esodo di ricercatori all'estero, l'articolo 3, per tre anni, limita al 10 per cento l'imponibilità IRPEF del reddito di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che entro il 2008 iniziano a svolgere la loro attività in Italia, ed esclude il medesimo reddito dall'imponibilità IRAP.

Infine, per promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Istituto italiano

di tecnologia, fondazione con patrimonio costituito e incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e con la possibilità di ricevere in comodato beni immobili demaniali e patrimoniali.

Tra le misure in favore dei vari settori economici, l'articolo 11 prevede l'applicazione dell'imposta sulle società per due periodi di imposta in misura ridotta pari al 20 per cento, per le società che verranno ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'articolo 12 prevede una riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (5 per cento anziché 12,50 per cento) per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione. Le tipologie dei fondi interessati a questi investimenti sono i fondi aperti, i fondi chiusi, le SICAV ed i fondi lussemburghesi storici.

L'articolo 31 contiene una disposizione agevolativa per i soggetti non residenti che partecipano ai fondi comuni di investimento immobiliare; qualora detti soggetti percepiscano proventi dai fondi, gli stessi possono chiedere alla società di gestione il pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore della quota. La società di gestione effettua il pagamento compensandolo con l'imposta sostitutiva dell'1 per cento.

L'articolo 8 (*ruling* internazionale) prevede la possibilità, per le imprese che operano in campo internazionale, di accedere ad una procedura di *ruling* di *standard* internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*, che si conclude con un accordo tra Agenzia delle entrate e contribuente, che vincola per il periodo d'imposta in cui viene concluso e per i due successivi.

In base all'articolo 10 è consentito ai soggetti intestatari di conto fiscale che abbiano maturato un credito tributario di chiedere all'Agenzia delle entrate di attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito e la data indicativa di erogazione del rimborso.

Ancora, si può segnalare l'articolo 40, che contiene disposizioni anti-elusive in materia di crediti di imposta. In tale ottica, il legislatore ha cercato di porre seri limiti, nel caso specifico in materia di credito di imposta, all'elusione del pagamento dell'imposta medesima in relazione alla distribuzione degli utili. In particolare, in relazione alla distribuzione degli utili accantonati a riserva ed in relazione agli acconti sui dividendi deliberate successivamente al 30 settembre 2003, il credito di imposta spetta nella misura limite del 51,51 per cento e deve essere utilizzato dal percipiente esclusivamente per compensare debiti tributari propri del periodo di imposta in cui il dividendo concorre alla determinazione dell'imponibile. Conformemente allo spirito antielusivo della norma, le predette disposizioni si applicano anche alle distribuzioni degli utili deliberate prima del 30 settembre 2003, nel caso in cui, dopo il 1° settembre 2003, sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

L'articolo 41 modifica il regime tributario dei titoli obbligazionari, prevedendo che gli intermediari autorizzati, cui viene affidata la funzione

di incaricati del versamento dell'imposta dovuta sugli interessi, premi ed altri frutti di pertinenza dei suddetti percettori, possano essere anche soggetti non residenti, purché nominino un rappresentante, comprese le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate *ex* articolo 80 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Viene infine soppresso il coefficiente di rettifica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili senza cedola, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Un secondo filone di intervento concerne la privatizzazione di alcuni enti come la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

L'articolo 5 trasforma la CDP in società per azioni, le cui azioni sono attribuite allo Stato. Gli altri soggetti pubblici e privati possono detenere solo complessive quote di minoranza del capitale. Da tale privatizzazione si realizzeranno notevoli risparmi in termini di interessi, per il bilancio dello Stato, ammontanti a 2,5 miliardi di euro per il 2004 ed a 3 miliardi di euro per gli anni successivi. Al personale della CDP dipendente al momento della trasformazione, viene data la possibilità, entro 60 giorni dalla trasformazione, di usufruire delle procedure di mobilità con collocamento prioritario presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di proseguire il rapporto di lavoro con la CDP Spa, disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e garantendo in ogni caso al personale il trattamento economico spettante al momento della trasformazione della Cassa.

L'articolo 6 prevede la trasformazione in società per azioni dell'Istituto denominato SACE, con attribuzione delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze. La SACE spa svolge le funzioni in materia di rilascio di garanzie ed assunzione in assicurazione di rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero; inoltre, può svolgere attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione Europea; in questo caso, però non beneficia della garanzia dello Stato.

Anche la trasformazione della SACE permette una riduzione delle spese connesse a minori trasferimenti, alla quale deve aggiungersi il flusso di recuperi provenienti dai paesi in via di sviluppo che comporterà un incremento dell'utile con conseguente pagamento delle imposte, così da dare luogo complessivamente ad un effetto positivo per il bilancio dello Stato di circa 250 milioni di euro l'anno.

In materia di confidi, l'articolo 13 riproduce integralmente il progetto di legge (A.S. 193) approvato recentemente dalla Commissione 6^a finanze e tesoro, avvalorando così il lavoro svolto per oltre un anno dalla citata Commissione.

I confidi costituiscono uno strumento determinante per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, uno strumento che opera in pratica in tutti i settori economici: l'artigianato, l'industria, il commercio e, in misura meno rilevante, l'agricoltura. Attraverso l'espletamento del-

l'attività di garanzia, i confidi accrescono le possibilità di credito delle imprese minori associate ed aumentano la loro forza contrattuale consentendo l'applicazione delle migliori condizioni del mercato del credito.

Per quanto concerne i servizi pubblici locali, l'articolo 14 apporta sostanziali modifiche, alla riforma operata con l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 che aveva novellato gli articoli 113 e 113-*bis* del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, finalizzate a dare una maggiore efficacia ai principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità. Prima di tutto viene determinata una data unica, il 31 dicembre 2006, entro la quale tutte le gestioni in essere cesseranno e viene soppresso il rinvio al regolamento che avrebbe dovuto, fra l'altro, indicare quali dei servizi pubblici locali rivestono rilevanza industriale. Quindi si prevede che l'erogazione del servizio sia effettuata attraverso il conferimento della titolarità del servizio stesso a società di capitali individuate attraverso gare ad evidenza pubblica, ovvero società a capitale misto il cui socio privato sia stato individuato con procedure ad evidenza pubblica, od a società a capitale pubblico a condizione che la parte pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società svolga la propria attività principalmente nei confronti dell'ente che la controlla.

Per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 15, sopprimendo i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevedevano l'obbligo di espletamento di gare comunitarie per importi contrattuali superiori a 50.000 euro, riporta tale limite minimo a 125.000 euro, come previsto dalla normativa comunitaria (anche sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalle grandi attività produttive).

L'articolo 16 contiene disposizioni agevolative in favore del settore dell'autotrasporto, ed in particolare l'applicazione per tutto l'anno 2003 della riduzione di aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, nonché l'autorizzazione, con decorrenza 2003, di un'ulteriore spesa di oltre 10 milioni di euro, da assegnare al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse.

Il successivo articolo 17 provvede a ripristinare fino al 31 dicembre 2004 alcune agevolazioni in materia di accise, quali le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, usate nella carburazione e nella combustione; la riduzione in misura pari al 40 per cento dell'accisa sul gas metano per i grandi utilizzatori industriali; l'incremento da 20 a 50 lire del credito d'imposta spettante per ogni chilowattora di calore fornito per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica.

L'articolo 25 reintroduce fino al 31 dicembre 2004, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province con temperature

atmosferiche mediamente più basse, quali le province di Aosta, Belluno, Bolzano e Trento, l'applicazione di aliquote di accisa agevolate.

L'articolo 39, comma 1, stabilisce che disposizioni relative ai termini e alle modalità di pagamento delle accise si applicano anche per il pagamento delle imposte di consumo per i bitumi di petrolio e per il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

Il comma 4 dell'articolo 37 stabilisce, infine, che le richieste per la fissazione o la variazione dei prezzi di vendita di prodotti di monopolio siano corredate da una scheda ove siano riportati i volumi di vendita di ciascun prodotto ed i conseguenti effetti di natura economico-finanziaria derivanti dalla variazione proposta, mentre viene previsto che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge finanziaria 2003 è disposto l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, possano essere adottati anche fino al 31 dicembre 2003.

Il decreto-legge contiene poi alcune misure in favore della famiglia ed altri significativi interventi in campo sociale. L'articolo 19 introduce la *de-tax* in base alla quale il consumatore che acquista prodotti in esercizi commerciali convenzionati con organizzazioni che svolgono attività etiche, può manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento dell'IVA sui prodotti acquistati.

L'articolo 21 prevede la concessione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, di un assegno pari a 1.000 euro per ogni secondo o ulteriore figlio, nato o adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004. L'assegno, la cui titolarità è in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

L'articolo 22 permette di adibire gli immobili ad uso abitativo ad asili nido mediante la mera denuncia di inizio attività ferme restando le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute e l'articolo 23 attribuisce alla Guardia di finanza l'attuazione del controllo puntuale sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei prezzi pagati dai consumatori finali di beni e servizi.

L'articolo 24, infine, proroga fino al 31 dicembre 2003 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia, allineandola così temporalmente con la detrazione IRPEF del 36 per cento.

Effetti finanziari positivi sono attesi dagli articoli che intervengono in materia di immobili pubblici. L'articolo 26 riguarda la cartolarizzazione degli immobili ed è volto principalmente a tutelare la proprietà privata garantita dalla Costituzione. In questo senso si prevede l'applicazione del tasso di interesse agevolato su mutuo, ai conduttori che acquistano gli immobili nell'ambito delle operazioni SCIP, nonché l'estensione del diritto di opzione (riconosciuto ai conduttori degli immobili, in caso di procedure

di dismissione, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001) per l'acquisto in forma individuale, e del diritto di prelazione (riconosciuto nel caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione) anche ai conduttori delle unità immobiliari ad uso commerciale. Si prevede poi l'ulteriore abbattimento del prezzo (8 per cento) per i conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento (ma non più dell'80 per cento) delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere e non si considerano immobili di pregio quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. Viene prevista inoltre la possibilità per gli enti territoriali di acquistare gli immobili se le unità sono libere o se sulle stesse non è stato esercitato il diritto di opzione, anche con possibilità di costituire a tal fine una società per azioni.

Con riferimento alla vendita delle unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, viene confermata la regola per cui le stesse sono vendute al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Vengono estese ai beni della Società RFI le procedure di vendita previste dalla legge n. 410 del 2001, che prevedono esplicitamente l'esonero dalla consegna dei documenti fiscali ed edilizi e viene previsto il vincolo di destinazione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla vendita allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie.

L'articolo 27 stabilisce che la disciplina di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 in materia di gestione dei beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico sia subordinata all'accertamento dell'interesse predetto da parte della Soprintendenza, sulla base degli atti di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 28 stabilisce che il prezzo di vendita della cessione di terreni deve essere pari al valore di mercato ridotto del 30 per cento, con diritto di opzione per i conduttori.

L'articolo 29 individua le procedure di dismissione degli immobili adibiti ad uffici pubblici che non rientrano nel patrimonio culturale attraverso cessione a trattativa privata. La procedura è effettuata dall'Agenzia del demanio e non è soggetta alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né alle disposizioni in materia di diritto di prelazione degli enti locali territoriali, né a quelle in materia di proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali.

L'articolo 30 prevede la possibilità di avvalersi, nell'ambito delle procedure di valorizzazione-dismissione, di società per azioni miste; si tratta delle cosiddette società di trasformazione urbana, già introdotte dall'articolo 17, comma 59, della legge n. 127 del 1997 e riproposte nell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 32 reca misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, prevedendo l'applicazione delle disposizioni della legge n. 47 del 1985 alle opere abusive che risultino ultimate entro il

31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Tale normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al Titolo V della Costituzione come designato nella riforma disposta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio. Viene inoltre disciplinato il caso della realizzazione di opere da parte di terzi su immobili di proprietà dello Stato. In questo caso si stabilisce che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio per una durata massima di venti anni.

L'articolo 33 introduce il regime fiscale del concordato preventivo per il biennio 2003-04 riservato alle imprese e ai professionisti, anticipando l'introduzione dell'istituto del concordato preventivo triennale previsto dalla legge delega per la riforma tributaria (legge n. 80 del 2003). Mentre il concordato preventivo triennale avrà, a regime, carattere individuale, l'istituto introdotto ora in via sperimentale ha carattere di massa, nel senso che gli obblighi tributari dei soggetti concordatari sono definiti in modo uniforme. Possono aderire al concordato preventivo le imprese ed i professionisti che nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore. La possibilità di concordare viene esclusa per i nuovi soggetti e per i regimi minori.

La grandezza oggetto del concordato sono i ricavi per le imprese e i compensi per i professionisti. Per il 2003 il contribuente dovrà dichiarare ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al 2001 aumentati del 9 per cento, e per l'anno di imposta 2004 non inferiori a quelli relativi al 2003 aumentati del 4,5 per cento. Il contribuente che aderisce al concordato consegue il beneficio della determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi; la sospensione degli obblighi di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, e delle fatture emesse nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo e, conseguentemente la soppressione delle sanzioni prevista a carico del destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale; la limitazione dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Contestualmente, l'articolo 34 proroga al 16 marzo 2004 il termine per aderire ad una delle definizioni agevolate previste dalla legge finanziaria 2003, quali la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo mediante autoliquidazione (articolo 7), l'integrativa semplice (articolo 8), il condono tombale (articolo 9), gli omessi versamenti (arti-

colo 9-bis), la definizione agevolata in materia di imposte di registro, IN-VIM, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni (articolo 11), la rottamazione ruoli pregressi (articolo 12), la regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14), le liti potenziali (articolo 15), la chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16), nonché la chiusura delle partite IVA inattive contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 282 del 2002, la tassa automobilistica erariale di cui all'articolo 5-*quinquies* del medesimo decreto-legge. Inoltre, i commi da 4 a 6 prevedono la possibilità di definire, con il pagamento in misura ridotta al 50 per cento, le penalità previste per le banche e per Poste italiane Spa, per le irregolarità commesse nell'espletamento del servizio di trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni fiscali, regolato su base convenzionale.

In materia di imposta sul valore aggiunto, l'articolo 35 modifica la disciplina delle cessioni di materiali ferrosi, sostituendo il regime di sospensione d'imposta o ad aliquota zero, con uno diverso, modulato sul meccanismo del *reverse-charge*. Con tale regime, per tutte le cessioni di rottami ferrosi, obbligato al pagamento dell'IVA è il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

L'articolo 36, poi, in materia di acquisti e importazioni in sospensione di imposta con utilizzo del *plafond*, prevede l'obbligo, per chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili a favore degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento d'imposta, di inviare copia della dichiarazione d'intenti ricevuta dal cessionario all'Ufficio dell'entrate competente.

L'articolo 37, in conseguenza della possibilità, introdotta con l'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 282 del 2002, di definire la tassa automobilistica erariale, provvede a differire al 31 dicembre 2005 i termini relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse, interessi e penalità dovuti per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri.

L'articolo 38 introduce un nuovo regime per la custodia degli autoveicoli sequestrati o confiscati, al fine di porre rimedio all'attuale situazione normativa, caratterizzata da un'urgente necessità di risolvere le problematiche coinvolgenti le cosiddette «depositerie». A questo fine è stato riorganizzato il settore dei depositi di veicoli sottoposti a confisca ovvero in stato di fermo. La previsione che viene a definirsi appare più puntuale, soprattutto sotto il profilo delle attribuzioni e delle responsabilità amministrative; infatti, ove si incorra nella violazione di fattispecie per le quali il codice della strada prevede, da parte dell'organo di polizia che abbia accertato l'illecito amministrativo, l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, il proprietario viene nominato custode del mezzo, con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o, comunque, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, e, per impedirne comunque la circolazione, il documento di circolazione del veicolo viene trattenuto presso l'ufficio dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Profilo innovativo è dato dalla possibilità per il prefetto di disporre la confisca del veicolo

con provvedimento di ordinanza-ingiunzione, stabilendo le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. In caso di alienazione del veicolo, il prefetto dispone l'acquisizione della somma ricavata dalla vendita. Infine, si provvede a delineare i casi in cui si possa procedere alla rottamazione dei veicoli.

I commi da 5 a 13 dell'articolo 39 intervengono organicamente nella nuova disciplina delineata dalla legge finanziaria per il 2003 in materia di videogiochi. Le misure sono dirette a compensare difficoltà applicative riscontrate nei primi mesi di vigenza delle norme che hanno ridefinito l'intero settore. In particolare, con il comma 5 si proroga al 31 ottobre 2004 il termine entro il quale dovrà realizzarsi il collegamento in rete obbligatorio degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito; nel comma 6 sono contenute talune modifiche relative alle caratteristiche tecniche che devono osservare le macchine per il gioco lecito che possono distribuire vincite in denaro, con particolare attenzione alla durata della partita, al limite massimo delle vincite che possono essere distribuite (fissato in 50 euro) ed alla misura percentuale del ritorno in vincita delle somme giocate (ridotta dal 90 al 75 per cento); con il comma 7 è stabilito il definitivo obbligo di rimozione e demolizione, entro il 31 maggio 2003, degli apparecchi per il gioco lecito che non distribuiscono vincite ma che consentono la mera ripetizione della partita; il comma 8 interviene in materia di versamento delle imposte dovute per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2004, il versamento in unica soluzione è applicabile ai soli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS; i commi 9 e 10 limitano al 2003 le attuali misure dell'imponibile forfetario medio annuo per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti; con il comma 11 sono rideterminati gli imponibili forfetari medi annui dovuti per gli apparecchi che non distribuiscono vincite in denaro; il comma 13, infine, fissa al 15 per cento la misura del prelievo erariale applicabile sulle somme giocate con gli apparecchi che consentono la vincita di premi in denaro. Per il 2004 la misura del prelievo è stabilita forfetariamente in 5.000 euro da versare contestualmente alla richiesta di nulla osta. Il comma 14 interviene invece in materia di scommesse al fine di rilanciare il mercato delle scommesse sportive a totalizzatore, di adeguare le entrate fiscali e i prelievi a favore dello sport e dell'Erario, consentendo al CONI di provvedere all'autofinanziamento e di creare una rete capillare di punti di vendita delle scommesse a totalizzatore nazionale, attraverso la quale aumentare la misura della raccolta e contrastare efficacemente il fenomeno delle scommesse illecite.

In campo previdenziale, l'articolo 42 apporta alcune modifiche ai procedimenti in materia d'invalidità civile, *handicap* e disabilità. In particolare, vengono potenziate le commissioni mediche di verifica; viene risolta la questione in materia di legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ponendo come parte necessaria il Ministero dell'economia e delle finanze che, per la difesa in giudizio, potrà avvalersi di avvocati dell'INPS; viene abolito il ricorso amministrativo disciplinando unicamente il ricorso all'autorità giudiziaria; vengono demandati ad una succes-

siva determinazione interdirigenziale le modalità per le verifiche reddituali in via telematica; vengono esonerati da ogni visita medica i soggetti portatori di gravi menomazioni ed anomalie; vengono esonerati dal pagamento delle spese i soggetti soccombenti nei giudizi promossi al fine di ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali che risultino titolari di redditi al di sotto di specifico limite.

L'articolo 43 prevede l'istituzione di un'apposita gestione previdenziale nell'ambito dell'INPS finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria in favore degli associati in partecipazione. È prevista la corresponsione dalla stessa data di un contributo ai fini pensionistici pari a quello corrisposto alla gestione separata dai soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali.

L'articolo 44 contiene ulteriori disposizioni in materia previdenziale: il comma 1 è diretto a fornire un'interpretazione autentica in ordine alla non cumulabilità dei benefici contributivi per i datori di lavoro del settore agricolo, previsti da specifiche disposizioni; il comma 2 stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione dei commercianti in ambito INPS da parte dei produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, a decorrere dal 1° gennaio 2004; il comma 3 è diretto a modificare l'articolo 147 della legge n. 388 del 2000 in tema di contenzioso degli enti previdenziali; il comma 4 si prefigge lo scopo di realizzare un sistema deflativo del contenzioso giudiziario per accessori del credito relativi alla prestazione principale già pagata, in quanto allo stato attuale non esiste un organo amministrativo competente a prevenire l'instaurazione del giudizio; il comma 5 prevede la realizzazione di una banca dati ove far confluire le informazioni di utenze a maggior traffico e consumo energetico; il comma 6 fornisce un'interpretazione autentica in materia di Cassa integrazione guadagni in relazione alla erogazione del beneficio entro le somme corrispondenti a 12 mensilità e non a 13; il comma 7 introduce l'obbligo, per i datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato, di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento con l'indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto; il comma 8 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'iscrizione alle camere di commercio assume effetto immediato anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali; il comma 9 stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di trasmettere mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi ai fini dell'implementazione delle posizioni assicurative e dell'erogazione delle prestazioni.

L'articolo 45 è diretto ad allineare, portandola alla identica misura a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata per i lavoratori cosiddetti parasubordinati a quella dei commercianti.

L'articolo 46 mira a rendere effettivo l'obbligo a carico dell'ufficio anagrafe del comune di informare l'INPS delle variazioni anagrafiche per morte dei pensionati, ponendo a carico del responsabile dell'ufficio anagrafe una sanzione pecuniaria in caso di mancata comunicazione.

L'articolo 47 modifica alcune disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevedendo che, ai soli fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche, il coefficiente di moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo viene ridotto da 1,5 a 1,25, mentre è escluso l'utilizzo del moltiplicatore ai fini del diritto di accesso alle prestazioni.

In materia sanitaria, l'articolo 48 provvede a disciplinare l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale fissando tetti di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (ribadendone il tetto al 13 per cento) e complessiva (fissata salvo successiva rideterminazione al 16 per cento) comprensiva del trattamento ospedaliero. L'articolo prevede anche, al fine di garantire l'unitarietà del sistema, l'istituzione dell'Agenzia italiana del farmaco con lo specifico obiettivo di attivare una serie di strumenti per ricondurre la spesa entro i limiti prefissati. Ulteriori disposizioni riguardano la classificazione e la pubblicità dei farmaci nonché le modalità di rimborso ai farmacisti.

Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'articolo 49 dispone che le maggiori entrate derivanti da assoggettamento ad IVA di servizi svolti dalle stesse aziende affluiscono in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui ripartizione verrà stabilita con decreto di natura non regolamentare.

L'articolo 50, per rendere più celere la liquidazione dei rimborsi ed il monitoraggio della spesa sanitaria, prevede l'approvazione di un modello di ricetta medica a lettura ottica e l'installazione a carico del Ministero dell'economia e delle finanze di idonee apparecchiature per la rilevazione ottica e l'invio delle immagini.

Infine, l'articolo 51 prevede l'accantonamento di una quota del fondo per le aree sottoutilizzate finalizzata a riserva premiale da destinare alle Regioni «più meritevoli» dal punto di vista del riequilibrio della spesa sanitaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tarolli per la sua esposizione.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50.